

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA UNIFG- DIPARTIMENTO DAFNE
CON ENTI TERZI PUBBLICI E PRIVATI**

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (di seguito Dipartimento DAFNE) con sede legale in via Napoli, 25 Foggia, Codice Fiscale: 94045260711, Partita Iva: 03016180717, PEC/e-mail: protocollo@cert.unifg.it, rappresentato dal direttore Prof. Agostino Sevi, (qui di seguito denominato anche "Ricevente),

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI – Dipartimento di Prevenzione, (di seguito ASL BA) C.F./P.IVA 06534340721, con sede in Bari, al Lungomare Starita n. 6 – 70123, PEC protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Luigi Fruscio

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

PREMESSO CHE

- a) Il **Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse naturali e Ingegneria** dell'Università di Foggia, nella sua Sezione di Produzioni animali e Salute, conduce ricerche di base e applicate finalizzate alla conoscenza del benessere e della salute degli animali in un'ottica One Health (con particolare riferimento alle patologie parassitarie) e alla sicurezza alimentare (contaminazione degli alimenti da parassiti di interesse zoonosico) mediante convenzioni e progetti di ricerca anche internazionali;
- b) il **Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA** si occupa della tutela della salute pubblica attraverso attività di prevenzione, controllo e sorveglianza. Le sue funzioni principali includono la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, la tutela della collettività dai rischi sanitari ambientali e il controllo dei rischi legati all'inquinamento, e che, all'interno del Dipartimento di Prevenzione, sono presenti diverse aree funzionali, come la Sanità Pubblica Veterinaria e la Sicurezza Alimentare;
- c) l'articolo 4 dello Statuto dell'Università di Foggia, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;
- d) le Parti, ciascuna nel proprio ambito di competenze istituzionali, svolgono un ruolo importante nel promuovere e sostenere lo sviluppo del territorio in cui operano e nei riguardi della comunità allargata che nel medesimo territorio è attivamente insediata. Le iniziative esplicate da ciascuna delle Parti in ambito territoriale hanno, spesso, modo d'intersecarsi attraverso scambi occasionali ma frequenti di collaborazioni su numerose tematiche e nella realizzazione di progetti comuni.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 – Premesse

Le premesse al presente accordo quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 – Oggetto

Le Parti intendono stabilire attività di collaborazione che copra uno spettro temporale pluriennale, per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare gli aspetti generali delle future attività da svolgere in maniera coordinata, in relazione ad attività di ricerca e sviluppo, di studio e formazione di comune interesse.

Per l'ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte valendosi delle competenze di eccellenza comuni, con primario riferimento alle seguenti tematiche:

- a) Parassitosi di interesse zoonosico
- b) Contaminazione di prodotti alimentari da agenti parassitari e ripercussioni sulla salute umana
- c) Promozione di attività finalizzate alla corretta divulgazione ai cittadini, anche nell'ottica della *citizen-science*.

La collaborazione di cui sopra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà riguardare, singolarmente o

congiuntamente:

- b) eventuale sostegno economico/cofinanziamento per progetti di ricerca e relative spese di gestione (reagenti, kit, missioni, sopralluoghi in campo, costi per pubblicazioni, costi per la divulgazione, ecc.)
- c) promozione di iniziative a carattere scientifico e divulgativo (seminari, workshop, giornate di studio, ecc.).

Articolo 3 – Convenzioni attuative

La collaborazione tra L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA - Dipartimento DAFNE e la ASL BA, è finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, potrà essere attuata tramite la stipula di ulteriori apposite e specifiche convenzioni attuative tra la ASL BA e le strutture universitarie interessate, nel rispetto del presente accordo quadro e della normativa vigente.

Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria riguardanti l'utilizzo e la proprietà intellettuale dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Articolo 4 – Obblighi/impegni delle Parti

Il Dipartimento DAFNE si impegna a proporre idee di carattere scientifico e redigere progetti di ricerca in linea con le attività del Dipartimento di Prevenzione, a fornire *expertise*, il laboratorio (attrezzature e personale qualificato disponibile) di Parassitologia del DAFNE per l'attuazione di progetti in collaborazione.

Il Dipartimento di Prevenzione si impegna a collaborare in termini di personale, mezzi, risorse e strutture nel caso di progetti affini e attinenti alle attività del Dipartimento di Prevenzione valutate in autonomia dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione.

Articolo 5 – Referenti

Il *Dipartimento DAFNE* indica quale referente del presente accordo quadro la Prof.ssa Annunziata Giangaspero, recapito e-mail: annunziata.giangaspero@unifg.it.

Il Dipartimento di Prevenzione indica quale referente del presente accordo quadro il Dott. Gianfranco Monaco e il Sig. Giacinto Pace, recapito e-mail dipartimento.prevenzione@asl.bari.it

Entrambi i referenti (DAFNE E DIP. PREV.) congiuntamente redigono un rapporto finale sulle attività condotte e i prodotti di tale collaborazione, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga del presente accordo.

Articolo 6 – Oneri

Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nelle singole convenzioni attuative di cui all'art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 7 – Coperture assicurative

Il personale universitario, i laureandi, tesisti, dottorandi, specializzandi e gli studenti che eventualmente svolgeranno attività connesse con il presente Accordo presso le strutture della ASL BA o di suoi associati potranno essere coperti assicurativamente a valere su fondi esterni per il finanziamento delle attività scientifiche, in ottemperanza ai regolamenti dipartimentali e universitari, e comunque a carico dell'Università o a carico dei rispettivi Enti di Appartenenza.

La ASL BA o direttamente i suoi associati saranno responsabili delle coperture assicurative ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso le strutture dell'Università.

Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, causate dall'altra Parte e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge

e/o normativa vigente.

Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.

Ciascuna delle Parti si assume la responsabilità derivante dall'uso delle proprie apparecchiature ed attrezzature scientifiche, nei confronti dei dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate e di terzi, anche mediante specifiche coperture assicurative.

Articolo 8 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che la ASL BA nonché l'Università, assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale, lavoratori/studenti universitario ospitati presso le proprie strutture.

Il personale, gli studenti, borsisti o dottorandi, di entrambe le Parti contraenti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Dirigente della Sicurezza di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Dirigente ai fini della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono di responsabilità del Dirigente della Sicurezza della sede ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In caso di utilizzo di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una delle due Parti per i scopi di cui al presente Accordo e a quelli suoi successivi, il proprietario dovrà verificare la rispondenza dei beni messi a disposizione ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08; in particolare, gli stessi dovranno essere resi disponibili rispettando quanto previsto dalle vigenti policy, richiamate dalle procedure interne sulla gestione della sicurezza di macchine/impianti/attrezzature.

Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti assumono gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per le parti eventualmente applicabili al presente atto e/o successivi accordi, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 6, comma 2 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Articolo 10 – Divieto utilizzo del logo

Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in pubblicità, comunicazioni divulgative, o pubblicazioni scientifiche senza l'espressa autorizzazione scritta dell'altra Parte.

Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.

L'utilizzo autorizzato del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.

Articolo 11 – Privacy e trattamento dei dati personali

Tutte le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti che le Parti si metteranno reciprocamente a disposizione nell'ambito della *partnership* dovranno essere considerati riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

Le Parti fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni in materia di dati personali e prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei rispettivi dati esclusivamente per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente atto.

In relazione alla presente convenzione le Parti si qualificano quali titolari autonomi del trattamento dei dati.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione/accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione/Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima.

Titolari autonomi per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

I dati trattati in esecuzione della presente Convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 12– Durata e recesso

Il presente accordo ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione, in modalità digitale, e per la durata di tre anni, eventualmente prorogabili previo accordo tra le Parti, previa delibera dell'Organo competente.

Le Parti possono motivatamente recedere dal presente accordo prima della scadenza naturale e si obbligano a darne comunicazione per iscritto tramite lettera raccomandata AR o PEC con un preavviso di almeno tre mesi. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.

Articolo 13- Diritti di proprietà intellettuale

Le conoscenze pregresse di ciascuna Parte restano di titolarità e proprietà della Parte medesima. I risultati dell'attività di collaborazione sono proprietà congiunta delle Parti che, pertanto, avranno facoltà di pubblicarli previa informazione reciproca e accordo tra le Parti.

Nello specifico: le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università, della ASL BA coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche inerenti dati acquisiti congiuntamente o comunque condivisi espressamente all'interno della presente convenzione e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno in particolare, attraverso il riconoscimento dei contributi, oppure il ringraziamento nelle pubblicazioni scientifiche congiunte (a seconda del contributo offerto da ciascuno dei partecipanti delle due istituzioni), partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Altresì, le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori; la gestione dei brevetti dovrà essere disciplinata da una specifica convenzione attuativa, qualora le parti decidano di intraprendere attività volte alla brevettazione.

ART. 14 - Recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante PEC.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già

eseguito; in caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

ART. 15 – Modifiche e comunicazioni

Il presente accordo potrà essere modificato con le stesse modalità previste per la stipula del medesimo. Tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere effettuate mediante posta pec di seguito indicata:

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, PEC protocollo@cert.unifg.it;

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, PEC: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it.

ART. 16 – Legge applicabile e Foro competente

Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all' interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del foro di Bari.

Articolo 17– Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 primo comma D.P.R.131 del 26/4/1986 ed art.4, tariffa Parte seconda allegata al medesimo decreto.

Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico del Dipartimento DAFNE.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 co 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241.

L'imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze del 17/06/2014 e sarà a carico di norma del contraente secondo quanto disposto per legge.

Dipartimento DAFNE

Università degli Studi di Foggia

Il Direttore

Prof. Agostino SEVI

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Il Direttore Generale

Avv. Luigi Fruscio